

REGOLAMENTO (CE) N. 2874/2000 DELLA COMMISSIONE
del 28 dicembre 2000

relativo all'autorizzazione di trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2474/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5 dell'accordo tra la Comunità e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili, siglato il 9 dicembre 1988 ⁽³⁾, modificato ed esteso da ultimo dall'accordo in forma di scambio di lettere siglato il 15 maggio 2000, e l'articolo 8 dell'accordo tra la Comunità e la Repubblica popolare cinese siglato il 19 gennaio 1995 sul commercio dei prodotti tessili esclusi dal campo d'applicazione dell'accordo bilaterale AMF ⁽⁴⁾, modificato da ultimo da un accordo in forma di scambio di lettere siglato il 15 maggio 2000, prevedono la possibilità di concordare trasferimenti tra esercizi contingentali.
- (2) La Repubblica popolare cinese ha presentato una richiesta il 13 novembre 2000.
- (3) I trasferimenti chiesti dalla Repubblica popolare cinese rientrano nei limiti delle disposizioni in materia di flessibilità, di cui all'articolo 5 dell'accordo tra la Comunità e

la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili, siglato il 9 dicembre 1988, e indicati nell'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93.

- (4) È opportuno accogliere la richiesta.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili, di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono autorizzati, per l'esercizio contingentale 2000, trasferimenti tra i limiti quantitativi fissati per i prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese, secondo le modalità indicate nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica all'esercizio contingentale 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 2000.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

ALLEGATO

Categoria 20/39: uso anticipato di 91 970 chilogrammi dei limiti quantitativi per il 2001.

⁽¹⁾ GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 367 del 31.12.1988, pag. 75.

⁽⁴⁾ GU L 104 del 6.5.1995, pag. 1.